



CODICE DI ETICA E DEONTOLOGIA PER I RICERCATORI CHE OPERANO NEL CAMPO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Il “Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali”¹ (di seguito Codice) costituisce uno strumento di orientamento e autoregolazione cui i ricercatori si attengono nelle diverse fasi della ricerca e nei diversi contesti ambientali o sociali in cui si trovano a operare, anche in qualità di consulenti o periti.

In questi ambiti, gli studi, l’impegno e le attività dei ricercatori hanno lo scopo di produrre conoscenze, di preservare la memoria storica e le identità culturali di popolazioni e territori, di contribuire ad assicurare la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale nonché quello di promuovere la cultura e la cooperazione internazionale, nel rispetto delle diversità.

I ricercatori orientano la propria ricerca al bene comune e nel loro agire si ispirano ai principi e ai valori di riferimento dell’integrità nella ricerca, così come formulati nelle principali carte internazionali dedicate, e rispettano le disposizioni in materia contenute nella “Carta europea dei ricercatori”, nel “Codice di comportamento dei dipendenti del CNR ai sensi dell’Art. 54, comma 5, D. LGS n. 165 del 2001” e nelle “Linee guida per l’integrità nella ricerca” elaborate dalla Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR.^{2,3}

Il presente Codice è diretto in particolare a fornire prescrizioni etiche ai ricercatori nelle seguenti fasi della loro azione:

1. Ricerca e raccolta di oggetti, beni e dati⁴, loro descrizione, catalogazione e deposito;
2. Gestione di oggetti, beni e dati, compresa la riproduzione di beni culturali, studio del patrimonio e pubblicazione dei risultati;
3. Origine di oggetti, beni e dati e ruolo dei ricercatori nella loro conservazione, acquisizione, gestione e cessione;
4. Cooperazione internazionale, operazioni di pace, ricerca e protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato potenziale o in atto e in fase post-bellica, nonché nelle zone a rischio.

¹ Cfr. “Nota al testo, gruppo di lavoro ed estensori”, pag. 8.

² Cfr. Appendice.

³ Questi ultimi due riferimenti si applicano per i ricercatori del CNR e possono essere sostituiti con analoghe norme o linee guida in base all’istituzione di appartenenza e/o al paese di origine dei ricercatori.

⁴ Ai fini del Codice, il riferimento a oggetti, beni e dati ricomprende in generale i reperti, le collezioni, i libri, i documenti, le opere, i filmati e ogni altro bene culturale, materiale o immateriale, sia di pertinenza delle diverse discipline cui il Codice può essere applicato.

Esulano viceversa dagli scopi del Codice le condotte oggetto di disciplina a livello civile o penale nonché quelle regolate dai trattati o convenzioni internazionali.

PRESCRIZIONI ETICHE PER LE DIVERSE FASI DELL'AZIONE DEI RICERCATORI CHE OPERANO NEL CAMPO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

1. Nella ricerca e raccolta di oggetti, beni e dati e nella loro descrizione, catalogazione e deposito, occorre:

- a) Rispettare le norme, proteggere e valorizzare il patrimonio culturale: I ricercatori conducono le proprie attività scientifiche nel rispetto delle norme nazionali e internazionali in materia, perseguendo gli obiettivi delle politiche nazionali e internazionali di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale e contribuendo a prevenire e arginare il degrado e a contrastare la distruzione delle risorse archeologiche, etnografiche, storiche e artistiche del mondo.
- b) Pianificare in modo adeguato le attività: Le esplorazioni, i prelievi di materiali, oggetti e beni e la ricerca condotta sul campo o in archivi o biblioteche si realizzano nel rispetto delle leggi del Paese ospite e sono precedute dall'acquisizione da parte dei ricercatori di conoscenze sugli usi e costumi locali. Inoltre, tali attività devono essere scientificamente giustificate ed essere precedute da una specifica programmazione, dalla valutazione delle priorità e dalla stima del loro impatto, compreso quello di carattere socio-economico, nonché da una presa di contatto con le autorità competenti e con le istituzioni di ricerca locali interessate.
- c) Agire in sinergia con le autorità competenti e a contatto con la comunità locale: Le attività di ricerca hanno luogo solo sulla base di un accordo esplicito e reciproco con le autorità competenti. Ove possibile e opportuno, i ricercatori si raccordano con la comunità locale e promuovono un processo partecipativo anche al fine di garantire una migliore tutela di oggetti, beni, dati e luoghi.
- d) Agire responsabilmente e promuovere la legalità: In nessun caso i ricercatori sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in ricerche, scavi o ritrovamenti clandestini. I ricercatori agiscono con onestà e responsabilità e si oppongono attivamente a pratiche distruttive e/o illegali. Nel caso in cui le ricerche o gli scavi coinvolgano una comunità locale, i ricercatori evitano e scoraggiano lo sfruttamento da parte di terzi degli eventuali proprietari dei siti e/o dei beni culturali ivi rinvenuti, o di coloro che mettono a disposizione informazioni utili ai fini del ritrovamento degli oggetti e dei beni, informando nel contempo le autorità competenti.
- e) Gestire oggetti, beni e dati e assicurarne la protezione al momento della ricerca o dello scavo: Le ricerche o gli scavi sono effettuati sulla base di fondate ragioni scientifiche e privilegiano sempre tecniche non distruttive di studio e di analisi, preservando per quanto possibile le strutture, gli oggetti e i beni dei differenti periodi storici rinvenuti nelle successive stratificazioni. Nel corso delle ricerche o degli scavi, o al momento dell'acquisizione di oggetti e beni, i ricercatori registrano i materiali raccolti e provvedono a predisporre schede documentali che includono la loro descrizione minuziosa, le loro condizioni al momento della registrazione, il luogo di loro provenienza e origine nonché i dati stratigrafici. Qualora

debbano essere necessariamente utilizzate tecniche distruttive di analisi, alla documentazione permanente relativa all'oggetto e/o bene, struttura o sito di scavo viene allegata una relazione esauriente e corredata di immagini sul materiale analizzato, sulle tecniche utilizzate, sulla motivazione per il loro impiego, sulle procedure di misura, sugli esiti delle analisi, sullo stato finale di conservazione, sulla descrizione di ogni deterioramento prodotto e sui risultati della ricerca, ivi comprese le relative pubblicazioni. I materiali e la documentazione completa sono conservati in un luogo sicuro e il loro accesso è garantito agli aventi diritto.

- f) Privilegiare la conservazione *in situ*: I ricercatori partecipano allo spostamento di monumenti o di parti di monumento, quali ad esempio elementi di scultura, di pittura o di decorazione, solo quando la loro salvaguardia lo esiga o quando ciò sia giustificato da cause di eccezionale interesse nazionale o internazionale. La valutazione sull'eventualità di uno spostamento deve privilegiare la conservazione *in situ* ma tiene conto anche di rilevanti esigenze generali di tipo economico, logistico, organizzativo, paesaggistico, ambientale e di amministrazione del territorio.
- g) Rispettare i resti umani e gli oggetti sacri: Nelle ricerche su resti umani o su materiali o luoghi considerati sacri, i ricercatori agiscono nel rispetto degli interessi e delle credenze delle comunità di riferimento e dei gruppi etnici o religiosi coinvolti, con la massima diligenza e trasparenza. In ogni caso, gli studi sui resti umani o sui materiali biologici non possono mai avere finalità discriminatorie, razziste o lesive della dignità della vita umana, che permane *post mortem*. Inoltre, in nessun caso i materiali biologici rinvenuti e in custodia possono essere considerati proprietà privata.

2. Nella gestione di oggetti, beni e dati, compresa la riproduzione di beni culturali, nello studio del patrimonio e nella pubblicazione dei risultati, occorre:

- a) Trasferire oggetti, beni e dati alle autorità competenti: I ricercatori consegnano in modo sollecito alle autorità competenti i materiali raccolti, corredati dalla documentazione completa, al fine della loro detenzione, conservazione, tutela, gestione e valorizzazione, che ricomprende anche la continuazione degli studi ed eventualmente la custodia dei materiali medesimi. Prima della consegna dei materiali, i ricercatori riconoscono ed esplicitano gli specifici contributi apportati da ciascuno di essi durante l'espletamento delle ricerche, con eventuale riferimento a misurazioni, dati, valutazioni e risultati ottenuti, e indicano, altresì, i diritti di proprietà intellettuale se del caso sussistenti.
- b) Non lasciarsi condizionare su base politica, ideologica, religiosa o socioeconomica nella ricostruzione storica e nella ricerca e valutazione dei risultati: I ricercatori pongono la massima cura al fine di evitare che le loro valutazioni scientifiche siano indebitamente influenzate o condizionate dalle posizioni politiche, ideologiche o religiose proprie o dei committenti o delle autorità competenti, nonché da fattori socioeconomici. Inoltre, eventuali tentativi di interferenza o strumentalizzazione da parte di terzi sulla ricerca o sulla valutazione dei risultati vengono segnalati all'istituzione scientifica di afferenza. Altresì, i ricercatori esplicitano con trasparenza l'esistenza di eventuali finanziatori e promotori delle loro attività e applicano analoga trasparenza nella gestione dei finanziamenti ricevuti.

- c) Diffondere e valorizzare i risultati scientifici: I ricercatori contribuiscono a che i risultati delle loro ricerche siano diffusi e valorizzati, ossia pubblicati (possibilmente in riviste con revisione paritaria⁵), comunicati e/o resi accessibili e fruibili dalla collettività, anche attraverso iniziative e forme commerciali. Essi inoltre favoriscono iniziative che facilitano la comprensione culturale di oggetti, beni, monumenti e siti, senza banalizzarla o snaturarne il significato nonché evitando sensazionalismi o l'errata percezione nei fruitori che si tratti di meri fattori di attrazione.
- d) Pubblicare in modo corretto: I ricercatori rendono pubblici dati e risultati, ove necessario previa autorizzazione del proprietario di oggetti, beni o dati oppure dell'autorità competente. Questi ultimi vengono compiutamente informati circa la rilevanza e le modalità di tale divulgazione. Le informazioni pubblicate, sotto qualsiasi forma, sono documentate e corrette, possibilmente includono eventuali risultati negativi, illustrano la multidisciplinarietà dello studio, ove presente, e rispettano le culture e le credenze religiose. In ogni caso, nessun risultato deve essere pubblicato qualora si sospetti la provenienza illecita di oggetti, beni o dati. Inoltre, i ricercatori attribuiscono correttamente la paternità dei dati e rispettano il diritto di altri a essere riconosciuti quali autori delle pubblicazioni nonché, qualora in esse emergano errori scientifici, provvedono a correggerli rapidamente.
- e) Pubblicare tempestivamente: I ricercatori condividono con la comunità scientifica i dati, le metodologie e i risultati di uno studio con completezza e tempestività, ovvero nel tempo giusto. La necessità di verificare e completare i dati o l'esigenza di riconoscere il primato di una scoperta e l'eventuale proprietà intellettuale incidono in modo differente da caso a caso sui tempi e sulle modalità di pubblicazione dei risultati; tuttavia, ogni ritardo non giustificato da tali necessità costituisce un freno al progresso scientifico e alla fruizione del bene culturale e come tale va evitato. In questo senso, l'uso e lo sviluppo di nuove tecnologie e di risorse digitali consente una più rapida ed efficiente archiviazione, divulgazione e condivisione dei dati, anche per via della facilità di integrazione e aggiornamento degli stessi. L'apporto positivo delle tecnologie digitali va comunque sempre tenuto in conto e valorizzato dal ricercatore.
- f) Tutelare la riservatezza delle informazioni: I ricercatori rispettano la riservatezza delle informazioni ottenute nell'ambito delle proprie attività circa l'origine e la provenienza di oggetti, beni, collezioni o dati privati quali, ad esempio, l'esistenza di procedure e dispositivi di sicurezza, luoghi e siti di ricerca o di scavo protetti, dati sensibili e/o dati biomedici e genetici delle popolazioni coinvolte o dei discendenti. Tuttavia, gli obblighi di riservatezza non devono mai essere d'ostacolo agli obblighi giuridici verso le forze dell'ordine, le forze armate o altra pubblica autorità incaricata di indagare su oggetti, beni o dati rubati, smarriti o illegalmente acquisiti, né una giustificazione per ridimensionare o trascurare l'obiettivo della massima condivisione dei risultati della ricerca e delle conoscenze conseguite.
- g) Esplicitare e gestire i conflitti di interesse potenziali ed effettivi: I ricercatori devono esplicitare e gestire in modo non reticente e appropriato gli eventuali conflitti di interesse che dovessero emergere nelle loro attività e fossero tali da compromettere o influenzare significativamente l'obiettività delle loro valutazioni e l'integrità nella ricerca. In linea di massima, i ricercatori evitano l'insorgenza di conflitti d'interesse. Potenziali fonti di tali

⁵ In inglese: Peer Review.

conflitti sono, ad esempio, specifici interessi finanziari diretti o indiretti, vantaggi personali rilevanti, rapporti stretti di natura professionale, rivalità, contrasti interpersonali o dissidi profondi e riconosciuti con determinati colleghi nonché legami di natura familiare o personale. In modo particolare, inoltre, i ricercatori evitano di indicare o suggerire a terzi specifici periti, mediatori, antiquari o mercanti.

- h) Garantire il processo di riproduzione di oggetti, beni o dati: I ricercatori coinvolti direttamente nella realizzazione di facsimili, riproduzioni o copie di oggetti per studio, lavoro e/o commercializzazione, sono responsabili che l'integrità degli originali non venga danneggiata o alterata nel processo di riproduzione e che ciascuna copia sia segnalata come tale in modo chiaro e permanente.

3. Relativamente all'origine di oggetti, beni, collezioni o dati e al ruolo dei ricercatori nella loro conservazione, acquisizione, gestione e cessione, occorre:

- a) Favorire la cooperazione: I ricercatori favoriscono la condivisione delle conoscenze scientifiche, della documentazione di oggetti, beni, collezioni o dati con la comunità scientifica e culturale, con i musei, con le autorità competenti e in generale con la società. Tale condivisione assume massima rilevanza e va particolarmente promossa qualora i ricercatori effettuino le ricerche o gli scavi in un Paese terzo o nel caso in cui sia terzo il Paese di origine di oggetti, beni, collezioni o dati.
- b) Assicurare la conservazione e protezione di oggetti, beni, collezioni o dati: In ogni fase delle loro attività, i ricercatori assicurano, per quanto di propria competenza, la migliore conservazione e protezione di oggetti, beni, collezioni o dati a loro affidati o con cui entrano in contatto per ragioni professionali, applicando a tal fine le metodologie e le tecniche più consone e aggiornate. I ricercatori contribuiscono altresì a tutelare l'integrità del patrimonio culturale da trasmettere alle generazioni future, creando e mantenendo condizioni ambientali appropriate per la tutela di oggetti, beni, collezioni o dati *in situ*, in deposito, in esposizione o in fase di trasporto nonché contrastando lo smembramento di collezioni/patrimoni culturali in origine concepiti unitariamente. I ricercatori partecipano altresì all'ideazione e alla realizzazione di elenchi, cataloghi e banche dati nonché, per quanto di propria competenza, al loro aggiornamento e conservazione. Inoltre, particolarmente in caso di materiali, beni o reperti culturalmente sensibili, come gli oggetti considerati sacri o le collezioni di resti umani, i ricercatori assicurano il rispetto delle credenze, degli interessi e dei diritti dei membri delle comunità, dei gruppi etnici o religiosi da cui gli stessi provengono.
- c) Stabilizzare gli oggetti, i beni e i reperti: I ricercatori assicurano la stabilizzazione di oggetti, beni e reperti attraverso attività di restauro e manutenzione, anche tramite l'intervento di ulteriori esperti provenienti da diverse aree disciplinari. Le procedure di stabilizzazione sono documentate e reversibili. Eventuali modifiche o aggiunte di parti o materiali sono chiaramente distinguibili dal reperto originario. In particolare, è da considerarsi accettabile l'anastilosi, cioè la ricomposizione di parti esistenti ma smembrate, limitatamente a quanto necessario a garantire la conservazione del reperto o del monumento e a ristabilire la continuità della sua struttura. Tali prescrizioni etiche tengono tuttavia conto dell'evoluzione delle tecniche nonché di esigenze particolari tra le quali quelle di rispetto di tradizioni,

culture e religioni che, prescindendo dal significato storico, potrebbero esigere il ripristino dell'integrità originaria e/o la ricostruzione dell'oggetto.

- d) Comunicare le situazioni di pericolo e contribuire alla tutela: I ricercatori comunicano alle autorità competenti eventuali pericoli specifici e circostanziati che minacciano il patrimonio culturale con il quale entrano in contatto per ragioni di ricerca o professionali, motivando in modo adeguato. La comunicazione riguarda anche pericoli maggiori che siano incipienti o potenziali. In ogni caso, i ricercatori contribuiscono costantemente alla costituzione e al mantenimento di inventari di protezione del patrimonio culturale, alla pianificazione di misure di emergenza per la protezione da pericoli ambientali, all'emersione di ogni caso di sparizione di un bene culturale rilevante nonché alla predisposizione di norme generali di tutela del patrimonio culturale, anche in collaborazione col Legislatore. Altresì, i ricercatori si impegnano a collaborare con chi di competenza al fine di sperimentare modelli sostenibili di progettazione e gestione del patrimonio culturale in tutte le fasi del ciclo di vita di oggetti, beni e siti.
- e) Salvaguardare il patrimonio culturale immateriale: I ricercatori pongono particolare attenzione alla salvaguardia degli elementi e delle espressioni del patrimonio culturale immateriale, componenti fondamentali delle culture tradizionali. A tal fine, i ricercatori partecipano alla costruzione e aggiornamento di inventari, contribuiscono alla crescita di una consapevolezza diffusa circa il significato del patrimonio culturale immateriale, promuovono un dialogo che rispetti la diversità culturale e incoraggiano il coinvolgimento di comunità, gruppi e singoli individui nella gestione, mantenimento e trasmissione di tale patrimonio culturale. Nel garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, i ricercatori rispettano le prassi consuetudinarie che lo disciplinano.
- f) Collaborare al contrasto al traffico illecito di oggetti, beni, collezioni o dati: I ricercatori sono consapevoli che gli scavi clandestini, il traffico illecito di oggetti, beni, collezioni o dati e il mercato che da esso si sviluppa generano la distruzione del territorio, producono una grave perdita di conoscenze scientifiche e alimentano il crimine organizzato, anche a livello internazionale. Di conseguenza, i ricercatori dispiegano ogni cura per evitare qualsiasi forma, anche indiretta, di sostegno al commercio illecito ed evitano di parteciparvi, indipendentemente dall'importanza scientifica di oggetti, beni, collezioni o dati, salvo quanto previsto di seguito alla lettera h).
- g) Accertare la proprietà legale e la provenienza di oggetti, beni, collezioni o dati: Nell'acquisizione, mediante acquisto, donazione, prestito, lascito o scambio di oggetti, beni, collezioni o dati da parte di un museo, di un'istituzione scientifico-culturale o di un privato, qualora vi sia il coinvolgimento di ricercatori in qualità di consulenti, questi ultimi accertano preventivamente la proprietà legale di oggetti, beni, collezioni o dati e, per quanto possibile, verificano che tali beni non siano stati acquisiti o esportati illecitamente. Inoltre, i ricercatori valutano la completezza e veridicità della ricostruzione storica e scientifica della provenienza di oggetti, beni, collezioni o dati, a partire dalla loro scoperta o realizzazione e fino al momento dell'acquisizione. I ricercatori richiedono sempre esplicitamente tale documentazione ed è fatto obbligo al committente, al museo o all'istituzione scientifico-culturale coinvolti nell'acquisizione, di fornire loro quanto richiesto in modo rigoroso, completo e trasparente. Ove la documentazione sia carente e tale da generare un fondato

sospetto circa la provenienza illecita dei beni, i ricercatori comunicano tali circostanze al proprio ente di afferenza e all'autorità competente e comunque si astengono dallo svolgere attività di consulenza, salvo la sopravvenienza di informazioni in grado di dissipare i sospetti, oppure sino a quando le competenti autorità, informate al riguardo, non si siano pronunciate nel merito.

- h) Agire nell'interesse generale nei casi eccezionali di acquisizione di beni privi di attestazione di provenienza e proprietà: In casi eccezionali, qualora per un oggetto, un reperto o una collezione di straordinaria importanza e valore non sia fornita l'attestazione di provenienza e di proprietà di un bene ed esso si trovi in condizioni dimostrabili di pericolo, i ricercatori possono decidere di intervenire ai fini della sua conservazione. Tali interventi devono essere fondati su indiscutibili motivazioni scientifiche precisamente esplicitate e formulate, scevri da pregiudizi e discriminazioni o da motivazioni di interesse personale o di terzi e non basati su ideologie, nonché effettuati in raccordo con le autorità competenti o comunque dando a queste ultime tempestiva comunicazione su quanto accaduto. Inoltre, i summenzionati interventi devono avvenire nell'interesse generale e in modo trasparente e devono essere revertiti, se del caso, non appena nuove condizioni lo consentano.
- i) Agire nell'ambito del proprio settore competenza e correttezza nelle attività di consulenza e perizia: I ricercatori svolgono attività di natura professionale privata di documentazione scientifica, consulenza, perizia e/o valutazione economica di un oggetto, reperto o collezione, previa autorizzazione dell'ente di afferenza e soltanto se posseggono le competenze scientifiche necessarie e adeguate all'incarico. I ricercatori stabiliscono altresì preventivamente estensione, limiti e termini dell'incarico in accordo col committente. Nello svolgimento di tali attività, i ricercatori agiscono in modo obiettivo, indipendente, corretto, accurato e veritiero e comunque in maniera tale da evitare di generare false convinzioni nel committente nonché limitando la propria azione a valutazioni basate su criteri unicamente scientifici. In particolare, soprattutto nel caso in cui l'attività preveda una valutazione economica del bene in esame, i ricercatori esplicitano al committente eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali e comunque non sono mai coinvolti direttamente nella compravendita di beni culturali né traggono vantaggi personali rilevanti o compensi che possano essere fonte di indebita influenza circa l'eventuale acquisto o cessione di tali beni da parte di mercanti, case d'asta o altri soggetti. Inoltre, qualora altri esperti prendano parte all'attività consulenziale, i ricercatori riconoscono la paternità dei contributi rilevanti e ne fanno menzione al committente.

4. Nella cooperazione internazionale, nelle operazioni di pace, nella ricerca e nella protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato potenziale o in atto e in fase post-bellica nonché nelle zone a rischio, occorre:

- a) Favorire il ritorno dei beni culturali nei Paesi di origine: I ricercatori si attivano e contribuiscono a che un oggetto, reperto o collezione di cui è stata richiesta la restituzione da parte del Paese di origine venga effettivamente restituito, in modo tempestivo e nelle migliori condizioni di conservazione, laddove il Paese di origine abbia dimostrato che esso appartiene al proprio patrimonio culturale e che è stato trafugato oppure che è stato esportato in violazione dei trattati internazionali e delle legislazioni nazionali. I ricercatori devono altresì farsi parte diligente nel promuovere il ritorno dei beni culturali nel relativo Paese di origine attraverso un confronto imparziale ed equanime che si svolga nelle sedi

accademiche e scientifiche dei Paesi coinvolti e che preceda l'azione politica e governativa, anche identificando forme preventive di partenariato e custodia condivisa dei beni oggetto della controversia.

- b) Formare i cittadini e coinvolgerli nella tutela del patrimonio culturale: Formazione e divulgazione costituiscono una responsabilità dei ricercatori. Questi si impegnano nelle diverse sedi a progettare e realizzare programmi educativi e informativi volti a rafforzare l'apprezzamento e il rispetto per i beni culturali, compresa la coesistenzialità tra ambiente e patrimonio culturale, la consapevolezza della loro vulnerabilità e la percezione della loro importanza storica e sociale. I programmi vengono svolti in collaborazione con i soggetti competenti e tengono conto dell'esigenza di formare la popolazione circa i rischi maggiori cui i beni culturali potrebbero essere esposti – quali ad esempio il deterioramento e l'aggressione del territorio, le catastrofi ambientali e gli scenari terroristici o di conflitto armato –, anche al fine di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini, coinvolgendoli, ove possibile, nelle operazioni di protezione.
- c) Formarsi e collaborare alla tutela e conservazione del patrimonio culturale: Preventivamente allo svolgimento di attività di ricerca nelle zone a rischio o nelle zone di potenziale conflitto armato, i ricercatori partecipano a programmi di formazione specifici con il sostegno dell'ente di appartenenza e in collaborazione con i soggetti e le autorità competenti, anche a fini di autoprotezione. La ricerca in queste zone è condotta in stretta collaborazione con gli organi tecnici e con le autorità competenti e comprende la conservazione e, ove mancanti, la realizzazione degli inventari nonché un contributo all'identificazione di soluzioni appropriate per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, alla preparazione di piani di rimozione di beni culturali mobili e alla definizione di interventi rapidi di salvaguardia dei monumenti.
- d) Collaborare con l'autorità competente in caso di terrorismo o conflitto armato: In caso di attacco terroristico o di conflitto armato sul territorio europeo, i ricercatori forniscono informazioni alle autorità civili e militari competenti al fine di salvaguardare il patrimonio culturale. Qualora i ricercatori operino in zone di conflitto armato potenziale o in fase post-bellica in altre aree del mondo, essi agiscono, per quanto possibile, in modo da affermare e rendere visibile la propria neutralità di esperti impegnati nello studio e nella tutela del patrimonio culturale e a quest'ultimo fine valutano se fornire informazioni alle autorità locali e/o internazionali competenti. Fatta salva l'incolumità del ricercatore, che va sempre garantita, la neutralità implica la rinuncia, per quanto possibile, alla tutela personale operata da militari in favore di una tutela assicurata da organizzazioni internazionali neutrali.
- e) Concorrere a contrastare l'illegalità: I ricercatori si conformano strettamente alle norme e alle convenzioni internazionali che regolano le attività di ricerca nelle zone di conflitto armato e nei Paesi sotto occupazione militare straniera. In particolare, i ricercatori si adoperano al fine di evitare l'esportazione dei beni culturali dai territori occupati e si astengono dallo svolgere attività di consulenza o dal favorire l'acquisto di oggetti, beni, reperti o collezioni che derivino dalla distruzione, dal saccheggio o dal danneggiamento illecito e/o intenzionale di monumenti e siti archeologici.

NOTA AL TESTO, GRUPPO DI LAVORO ED ESTENSORI

*La **Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR**⁶ pone il “Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali” alla riflessione critica della comunità scientifica, in primo luogo del CNR, nonché degli esponenti delle istituzioni pubbliche, delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, dell'Industria e in generale di tutti coloro che vorranno contribuire ad assicurare una discussione ampia e competente sulla materia. Una revisione periodica del Codice verrà curata dalla Commissione con cadenza annuale. Commenti e osservazioni potranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica cnr.ethics@cnr.it*

Il Codice, approvato nell'assemblea plenaria dell'8 e 9 febbraio 2016, è stato elaborato con il contributo di tutti i componenti⁷ della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR. Hanno fatto parte del gruppo di lavoro sulla materia: Louis Godart (relatore), Cinzia Caporale e Armando Massarenti. Al Gruppo di Lavoro hanno partecipato in qualità di esperti ad acta Silvia Chiodi (ILIESI – CNR) e Roberto Colasanti (Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale). Sono stati estensori delle successive versioni del Codice Cinzia Caporale e Silvia Chiodi.

Si ringraziano i seguenti esperti ad acta che hanno collaborato alle attività del gruppo di lavoro e alla revisione del testo: Elena Mancini (ITB-CNR), Ilja Richard Pavone (ITB-CNR), Silvia Scalzini (Scuola Superiore Sant'Anna), Guglielmo Rezza (ITB-CNR).

⁶ Composizione attuale della Commissione (2016-2019): Massimo Inguscio (Presidente del CNR e Presidente della Commissione), Evandro Agazzi (Università degli Studi di Genova e Universidad Panamericana, México), Lucio Annunziato (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Donato Busnelli (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa), Cinzia Caporale (Coordinatore della Commissione, ITB-CNR, Roma), Gilberto Corbellini (Sapienza Università di Roma), Emilia D'Antuono (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe De Rita (Centro Studi Investimenti Sociali – CENSIS, Roma), Carmela Decaro (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli, Roma), Laura Deitinger (Assoknowledge, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Roma), Ombretta Di Giovine (Università degli Studi di Foggia), Daniele Fanelli (METRICS - Stanford University, CA, USA), Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte Costituzionale, Roma), Stefania Giannini (Università per Stranieri di Perugia), Louis Godart (Accademia Nazionale dei Lincei, Roma), Ivanhoe Lo Bello (Confindustria, Roma), Mario Magaldi (Magaldi Industrie S.r.l., Salerno), Armando Massarenti (Il Sole 24 Ore, Milano), Federica Migliardo (Università degli Studi di Messina), Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano), Demetrio Neri (Università degli Studi di Messina), Francesco Maria Pizzetti (Università degli Studi di Torino), Maria Luisa Rastello (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRiM, Torino), Giovanni Rezza (Istituto Superiore di Sanità, Roma), Carlo Secchi (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano), Giuseppe Testa (Università degli Studi di Milano e Istituto Europeo di Oncologia-IEO), Lorenza Violini (Università degli Studi di Milano).

⁷ Oltre ai componenti sopra menzionati, hanno fatto parte dei mandati precedenti della Commissione: Ugo Amaldi (European Organization for Nuclear Research - CERN Ginevra, 2010-2013), Nicola Cabibbo† (Sapienza Università di Roma, 2009-2010), Maria De Benedetto (Università degli Studi Roma Tre, 2014-2016), Giuliano Ferrara (Il Foglio Quotidiano, 2009-2010), Lorenzo Leuzzi (Ufficio per la Pastorale Universitaria - Vicariato di Roma, 2013-2016), Luciano Maiani (Presidente del CNR, 2009-2011), Luigi Nicolais (Presidente del CNR e Presidente della Commissione 2013-2016), Fabio Pammolli (IMT Alti Studi Lucca, 2013-2016), Gianfelice Rocca (Techint Spa, 2009-2013), Stefano Rodotà (International University College of Turin, 2013-2016), Mauro Ronco (Università degli Studi di Padova, 2013-2016).